

N. 592-A-42-A-190-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE REPOSSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

Seduta del 25 novembre 1958

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, NEGRONI, TITOMANLIO VITTORIA, BERLOFFA, BERRY, BONTADE
MARGHERITA, BUZZI, CARCATERRA, DAL CANTON MARIA PIA, DE' COCCI, DOSI, FRANZO,
GASPARI, GIOIA, GUERRIERI FILIPPO, GRAZIOSI, LONGONI, MERENDA, PINTUS, SAM-
MARTINO, STORCHI, TROISI, VALSECCHI, VEDOVATO, ZACCAGNINI, QUINTIERI

Presentata il 20 giugno 1958

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti,
a favore degli artigiani

E D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERACCINI, LONGO, FARALLI, FRANCAVILLA, PIGNI, MAZZONI, ANGELINO PAOLO,
CAPRARA, BALLARDINI, MAGLIETTA, CASTAGNO, BUZZELLI, DE PASCALIS, INVERNIZZI,
MENCHINELLI, DIAZ LAURA, GAUDIOSO, RE GIUSEPPINA, SAVOLDI, SCARPA, DI NARDO,
SULOTTO, RAVAGNAN, CONCAS, ANDERLINI, FAILLA, BERLINGUER, PIRASTU, FABBRI,
CALASSO, NANNUZZI, PRINCIPE, MESSINETTI, SCARONGELLA, ALBARELLO, ANGELUCCI,
MARIANI, AMICONI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, SANNICOLÒ, BARBIERI

Presentata il 31 luglio 1958

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti agli artigiani

Presentata alla Presidenza il 1° aprile 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge al nostro esame tendono tutte ad assicurare ai titolari di aziende artigiane ed ai loro familiari un trattamento di pensione; si tratta quindi di provvedimenti intesi ad allargare la tutela previdenziale ad una categoria di lavoratori autonomi finora esclusi, per quanto riguarda il trattamento di pensione, dal sistema assicurativo obbligatorio. Altri lavoratori autonomi e cioè i coltivatori diretti e i piccoli affittuari, hanno già conseguito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e la assicurazione per il conseguimento della pensione per l'invalidità e la vecchiaia. Per gli artigiani esiste attualmente la tutela contro le malattie, mentre è noto come tale benemerita categoria di lavoratori ha più volte presentato le proprie sollecitazioni per ottenere, come i coltivatori diretti, la tutela previdenziale che assicuri loro il trattamento pensionistico. Tale aspirazione ha trovato pronte adesioni da parte del Governo e di numerosi parlamentari. Potremmo qui ricordare che già nella passata legislatura Governo e parlamentari si espressero favorevolmente per un provvedimento a favore degli artigiani, riconoscendo giustificata la richiesta, che del resto risponde e ai postulati della Costituzione e ai principi espressi nelle mozioni della Commissione ministeriale per la riforma previdenziale.

Con il disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro (n. 592) e con le proposte di iniziativa parlamentare De Marzi ed altri (n. 42) e Pieraccini ed altri (n. 190), si tende appunto a soddisfare all'impegno preso verso gli artigiani d'assicurare loro il desiderato trattamento di pensione, mediante contribuzione della categoria e l'intervento solidale dello Stato.

Indicheremo qui brevemente le caratteristiche di ordine tecnico delle proposte in esame.

Esse coincidono per quanto concerne:

- a) gli scopi: pensione in caso di invalidità o vecchiaia;
- b) il sistema di esazione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali;
- c) l'intervento solidale dello Stato;
- d) la gestione speciale affidata all'I. N. P. S.;
- e) i soggetti all'assicurazione: tutti i titolari di aziende artigiane che abbiano i requisiti voluti dalla legge n. 860 del 25 lu-

glio 1956 per l'iscrizione agli speciali albi, e che siano iscritti nei ruoli della Cassa provinciale di malattia per gli artigiani di cui alla legge n. 1533 del 29 dicembre 1956;

f) la validità dei versamenti effettuati dagli artigiani nella assicurazione facoltativa, agli effetti del diritto e della misura della pensione nella assicurazione obbligatoria.

La Commissione, a maggioranza, ha fatto proprio il disegno di legge proposto dal Governo. Riteniamo utile indicare qui le parti tecniche di maggior rilievo che comportano alcune differenze tra il disegno proposto dal Governo e le proposte parlamentari.

La proposta di legge De Marzi ed altri propone:

- a) l'età del pensionamento ad anni 60;
- b) la pensione di vecchiaia; la pensione di invalidità; la pensione ai superstiti;
- c) il rinvio alle norme regolamentari delle disposizioni per le misure dei contributi e i limiti dell'intervento dello Stato;

d) un contributo obbligatorio, un contributo volontario, ed un contributo a carico dello Stato;

e) minimi di pensione identici a quelli dei lavoratori subordinati;

f) l'obbligatorietà dell'assicurazione per i titolari di aziende artigiane; e l'iscrizione volontaria per i familiari coadiuvanti.

In sostanza la proposta De Marzi dà delle indicazioni senza proporre un vero e proprio piano tecnico, ritenendo che ciò possa più agevolmente essere perfezionato o in sede di discussione della proposta o, e forse meglio, dagli organi ministeriali i quali possono avere tutti i termini necessari per la strutturazione del piano tecnico.

La proposta Pieraccini, propone:

- a) la pensione di vecchiaia ad anni 60;
- la pensione di invalidità quando la capacità di lavoro è ridotta a meno del 50 per cento;

la pensione ai superstiti;

b) cure mediche o chirurgiche agli effetti d'evitare, ritardare, eliminare o attenuare l'invalidità;

c) la contribuzione a carico degli assicurati in rapporto al reddito, con facoltà all'artigiano di essere iscritto nella categoria di reddito superiore (si stabiliscono 17 categorie di reddito). Fondo di adeguamento alimen-

mato per il 50 per cento dagli artigiani e per l'altro 50 per cento dall'intervento dello Stato;

d) l'iscrizione degli artigiani soggetti all'assicurazione in elenchi nominativi compilati dalla Commissione provinciale di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, integrata da un esperto proposto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da esperti proposti da ciascuna delle associazioni sindacali degli artigiani a carattere nazionale senza esclusione di alcuna di esse;

e) l'effettuazione delle dichiarazioni del reddito da parte degli artigiani conferendo soltanto alla Commissione provinciale l'autorità di sindacare e quindi modificare o meno, quanto gli interessati dichiarano;

f) l'istituzione di una Commissione centrale per la previdenza e assistenza sociale agli artigiani, la quale tra i vari compiti ha quello di decidere sui ricorsi e di predisporre lo schema del regolamento per l'applicazione della legge;

g) minimi di pensione identici a quelli dei lavoratori subordinati;

h) un aumento dell'aliquota dell'imposta sul patrimonio delle società per azioni da 0,75 a 0,85 per cento, per le società con capitale nominale compreso tra i 50 milioni e i 100 milioni, con esclusione delle società cooperative, per provvedere alla copertura dell'onere a carico dello Stato.

La proposta Pieraccini propone quindi un piano tecnico che, ad avviso del relatore, è sempre stato avversato dalla maggioranza degli artigiani i quali non gradiscono la determinazione dell'onere contributivo in rapporto al reddito, ma hanno sempre espresso, attraverso le loro organizzazioni, la preferenza ad un contributo determinato dalla legge in senso equo senza ricorrere a particolari accertamenti, salvo si intende, l'eventuale accertamento relativo alle persone ritenute soggette o da assoggettarsi all'obbligo assicurativo.

Dalle relazioni dei vari proponenti e dal parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, richiesto dal Governo (stampato Camera dei deputati n. 592-bis), gli onorevoli colleghi, hanno certamente tutti gli elementi necessari per quelle considerazioni in base alle quali possono in tranquilla coscienza esprimere la loro alta responsabilità. Si ritiene pertanto di aggiungere solo qualche considerazione in ordine alle proposte di iniziativa parlamentare.

I. — Innanzi tutto bisogna tenere presente il campo di applicazione della legge

e cioè il mondo del lavoro artigianale, cioè un settore del lavoro autonomo che non cessa, normalmente, la sua attività con l'eventuale cessazione dal partecipare alla vita attiva dell'azienda da parte del titolare: questo è da tenersi presente per le varie considerazioni.

Non è esatto porre sullo stesso piano la situazione del lavoratore subordinato con la situazione, sempre ben diversa, del titolare di azienda. In sintesi:

a) nel caso di invalidità: il lavoratore subordinato perde ogni possibilità di guadagno utile; l'artigiano, in linea generale, ha sempre la possibilità di un guadagno utile per la continuità dell'attività della azienda;

b) nel caso di vecchiaia, già si nota con quale riluttanza i lavoratori subordinati abbandonino il lavoro a 60 anni, e anche ad età maggiori, e quindi è logico supporre che l'artigiano continui la sua attività anche al di là del limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, attività che gli consente il guadagno pieno.

Per questo si ritiene equo stabilire l'età del pensionamento per vecchiaia al compimento del 65° anno di età. E ciò anche in riguardo a quanto è stato stabilito per l'altra categoria di lavoratori autonomi, cioè i coltivatori diretti. A parte, poi, le considerazioni di ordine finanziario che peserebbero notevolmente sulla contribuzione, se invece di stabilire il diritto alla pensione di vecchiaia ad anni 65, si riducesse il limite ad anni 60.

II. — Non è esatto stabilire il diritto alla pensione di invalidità quando la capacità di lavoro e di guadagno è ridotta del 51 per cento mentre per tutti i lavoratori subordinati si esige per il diritto alla pensione di invalidità che la capacità *generica* di lavoro e di guadagno sia ridotta a meno di un terzo cioè il 66 per cento.

III. — Si chiede che i minimi di pensione siano identici a quelli previsti per i lavoratori che prestano la loro opera presso terzi; ma è appunto per questo che si propongono i minimi da lire 3.500 a lire 5.000 perché, come è noto, l'aumento dei minimi di pensione non è accordato a coloro che prestano la loro opera alla dipendenza altrui. E l'artigiano è presumibile che non cesserà la sua attività per il fatto del pensionamento. È da tenere presente, inoltre, che ai lavoratori comuni, nel caso che continuino la loro attività dopo il pensionamento, la pensione di cui fruiscono

viene ridotta di un terzo. Ciò che non è per la pensione agli artigiani.

IV. — Le prestazioni mediche o chirurgiche, se necessarie, trovano la loro tutela e il risarcimento nell'assicurazione contro le malattie, di cui già beneficiano gli artigiani. L'assicurazione generale obbligatoria per la pensione per l'invalidità e vecchiaia, non prevede alcun diritto, per tali prestazioni, ai lavoratori dipendenti. È però vero che alcune norme danno facoltà (quindi si tratta di facoltà di dare o non dare a giudizio insindacabile degli organi dell'assicurazione; tanto che non è previsto alcun ricorso in caso di reiezione) all'I. N. P. S. di concedere talune prestazioni quando si ritiene che tali prestazioni siano utili ad eliminare o ritardare lo stato invalidante (cure termali, fangoterapie, protesi ortopediche, ecc.). Quando le infermità non presentano tale carattere entrano nella normale tutela dell'assicurazione contro le malattie. È facile poi intravedere quale sorta di contestazioni si creerebbero fra gli Istituti qualora si ponesse a carico dell'assicurazione invalidità e vecchiaia le cure mediche e chirurgiche proposte. È evidente che molte sono le infermità che non adeguatamente curate possono portare alla incapacità lavorativa.

V. — L'intervento dello Stato per il fondo di adeguamento in ragione del 50 per cento, rappresenta un intervento pari al doppio di quello praticato per i lavoratori dipendenti.

VI. — Suddividere in diverse categorie i contribuenti, vuol dire creare situazioni sperequate a tutto beneficio delle categorie di maggior reddito, in quanto se è vero che contribuiscono con maggiori oneri è altresì chiaro che versando un contributo maggiore, anche quale *contributo base*, vengono a beneficiare di pensioni più alte a tutto danno del fondo di adeguamento. Inoltre se si accettasse l'intervento dello Stato in misura percentuale, è evidente che lo stato concorrerebbe di più a favore di chi già più possiede.

Come si è detto inizialmente, considerate le leggi esistenti per gli altri settori di lavoro, in modo particolare le categorie dei coltivatori diretti, la Commissione è venuta, a maggioranza, nella determinazione di fare proprio il testo del disegno di legge del Governo.

La Commissione si onora quindi di invitare la Camera ad esprimere voto favorevole al disegno di legge che viene proposto al suo esame.

REPOSSI, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

L'obbligo di cui al precedente articolo si applica anche nei confronti del coniuge quando coadiuvi abitualmente il titolare nella attività artigiana.

Sono altresì compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari:

- 1°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, se orfani;
- 2°) gli ascendenti;
- 3°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai precedenti comma, salvo il diritto di rivalsa.

ART. 3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato in misura non superiore a lire 5 miliardi all'anno.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1^o gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi, di regola, mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'arti-

ART. 4.

Identico.

colo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

Su conforme parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 11, potrà essere, tuttavia, stabilita, anche per singole provincie, la riscossione mediante l'applicazione su tessere personali, rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di marche comprensive sia del contributo base che del contributo di adeguamento.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di 3 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

ART. 5.

Lo Stato concorre all'onere della Gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

L'ammontare della pensione annua base è determinato, sia per gli uomini che per le donne, applicando i coefficienti previsti dall'articolo 12, lettera a) sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

ART. 7.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno 1960.	Contributi	12
» 1961.	»	24
» 1962.	»	36
» 1963.	»	48
» 1964.	»	60
» 1965.	»	72
» 1966.	»	84
» 1967.	»	96
» 1968.	»	108
» 1969.	»	120
» 1970.	»	132
» 1971.	»	144
» 1972.	»	156
» 1973.	»	168

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno nel quale entra in vigore la presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nel comma primo e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione è ritardata,

ART. 7.

Identico.

rispettivamente, di un anno, qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1958, o di due anni, qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 8.

Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.

A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma dell'articolo 4.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della

ART. 8.

Identico.

pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei comma secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato conseguito ugualmente anche senza il computo, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa di cui ai precedenti comma il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo garantito ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 3.500 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.750 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla Convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data della entrata in vigore della presente legge e la relativa Gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione speciale, prevista dall'articolo 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'I. N. P. S. o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

ART. 9.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo 6, hanno diritto al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1959, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

ART. 10.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designato dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

ART. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è

ART. 9.

Identico

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) cinque rappresentanti degli artigiani scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 12.

Spetta al Comitato:

1º) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2º) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3º) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4º) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5º) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6º) dare parere sulla misura dei contributi.

ART. 13.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonché norme intese a:

1°) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1959.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 42

ART. 1.

È istituita l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore degli artigiani.

ART. 2.

L'assicurazione è obbligatoria per i titolari di imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli albi di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e che siano iscritti nei ruoli della Cassa provinciale di malattia per gli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

ART. 3.

I familiari dei titolari di impresa artigiana di cui all'articolo 2, che sono occupati nell'azienda, possono iscriversi all'assicurazione prevista dalla presente legge con eguali oneri e diritti.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

Sono considerati familiari degli artigiani i parenti e gli affini fino al secondo grado, che abbiano compiuto gli anni 18 e non superato i 60 se uomini, che abbiano compiuto gli anni 16 e non superato i 55 se donne, sempre che siano retribuiti con compartecipazione agli utili dell'azienda.

ART. 4.

Il fondo per la gestione dell'assicurazione di cui alla presente legge è alimentato:

a) da un contributo annuo obbligatorio a carico di ciascun iscritto;
b) dai contributi volontari degli iscritti;
c) da un contributo annuo a carico dello Stato, pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera a), e comunque sufficiente a coprire l'onere inerente ai minimi di pensione.

ART. 5.

La riscossione dei contributi obbligatori di cui alla lettera a) del precedente articolo viene effettuata unitamente con il contributo dovuto per l'assistenza di malattia per gli artigiani, giusto quanto disposto dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, a cura della Federazione nazionale delle Casse mutue artigiani.

La riscossione dei contributi volontari di cui alla lettera b) del precedente articolo verrà effettuata secondo le norme di attuazione di cui all'articolo 9.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo sarà versato per annualità posticipate, entro il 31 luglio di ogni anno.

Per i primi 5 anni — in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 — lo Stato verserà ogni anno un contributo straordinario anticipato che assicuri la corresponsione dei minimi di pensione.

ART. 6.

Le prestazioni dell'assicurazione sono:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di invalidità;
- c) pensione ai superstiti.

ART. 7.

Le assicurazioni volontarie contratte dagli artigiani precedentemente alla pubblicazione della presente legge in base alle norme che regolano l'assicurazione facoltativa contro la invalidità e la vecchiaia, saranno riva-

lutate alla stregua della legge 4 aprile 1953 n. 218, e saranno coordinate con le disposizioni della presente legge secondo le modalità che saranno stabilite nelle norme di attuazione di cui all'articolo 9.

ART. 8.

In deroga alle disposizioni di carattere generale sui minimi di contribuzione che saranno richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, è data facoltà agli iscritti titolari di azienda con almeno due anni di appartenenza ai ruoli delle Casse malattia di cui all'articolo 2, i quali compiranno 60 anni di età nell'anno solare in cui entrerà in vigore la presente legge, di fruire della pensione di vecchiaia con minimi di anzianità ridotti. In relazione e limitatamente a tale norma transitoria, l'età minima di pensionamento sarà elevata fino a 65 anni e l'importo della pensione non potrà essere inferiore al minimo stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 9.

La spesa a carico dello Stato prevista dalle disposizioni della presente legge graverà sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 10.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate le norme di attuazione.

N. 190

TITOLO PRIMO

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli artigiani.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge

25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Gli artigiani soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono inclusi in elenchi nominativi compilati a cura della Commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 3.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, la Commissione provinciale per l'artigianato, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è composta: dei membri indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 13, terzo comma, della predetta legge, nonché di:

un esperto proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

un esperto proposto da ciascuna delle organizzazioni sindacali degli artigiani a carattere nazionale senza esclusione di alcuna di esse.

ART. 4.

Gli esperti di cui all'articolo precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; durano in carica per lo stesso periodo di durata della Commissione provinciale per l'artigianato e possono essere riconfermati.

ART. 5.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza agli artigiani composta di dodici rappresentanti della categoria designati da tutte le organizzazioni sindacali nazionali, di un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un rappresentante della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani, di un rappresentante della Federazione italiana della mutualità, di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, ed è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato.

I componenti della Commissione centrale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I dodici componenti scelti fra i designati dalle organizzazioni sindacali nazionali debbono essere nominati in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali nazionali.

ART. 6.

Gli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono compilati annualmente e divisi per comune.

Gli assicurati sono classificati negli elenchi secondo i redditi, indipendentemente dagli accertamenti fiscali ed inclusi in una delle 17 seguenti classi:

Classe	I	fino	a	L.	160.000
»	II	da	L. 160.001	a	»	254.000
»	III	»	» 254.001	a	»	400.000
»	IV	»	» 400.001	a	»	494.000
»	V	»	» 494.001	a	»	604.000
»	VI	»	» 604.001	a	»	722.000
»	VII	»	» 722.001	a	»	868.000
»	VIII	»	» 868.001	a	»	904.000
»	IX	»	» 904.001	a	»	1.165.000
»	X	»	» 1.165.001	a	»	1.342.000
»	XI	»	» 1.342.001	a	»	1.540.000
»	XII	»	» 1.540.001	a	»	1.762.000
»	XIII	»	» 1.762.001	a	»	1.982.000
»	XIV	»	» 1.982.001	a	»	2.200.000
»	XV	»	» 2.200.001	a	»	2.422.000
»	XVI	»	» 2.422.001	a	»	2.636.000
»	XVII	»	» 2.636.001		ed oltre	

Ogni interessato ha tuttavia la facoltà di richiedere la inclusione in una delle classi superiori a quella nella quale dovrebbe essere classificato.

ART. 7.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 2 può, se lo ritiene, richiedere agli assicurati una dichiarazione dell'attività e dei redditi e svolgere le opportune indagini per iscrivere gli aventi diritto.

Gli elenchi nominativi approntati dalla Commissione provinciale e approvati entro il primo mese di ciascun anno solare, vengono trasmessi ai comuni per la pubblicazione negli albi pretori, ove restano esposti per un periodo di trenta giorni.

I comuni sono tenuti ad informare della pubblicazione, con i mezzi più idonei, la cittadinanza, e gli interessati.

ART. 8.

Per le variazioni che possono avvenire nel corso dell'anno, riguardanti solo la cancellazione o la nuova iscrizione, la Commissione

provinciale provvederà con appositi elenchi trimestrali suppletivi di variazione, nei quali per ogni singolo nominativo deve essere indicata la data di decorrenza della variazione. Per i predetti elenchi suppletivi viene seguita la procedura stabilita per quelli ordinari.

Le variazioni nell'ammontare del reddito che comportino variazioni nella attribuzione alle classi previste nell'articolo 6 hanno invece efficacia con l'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui si verificano, e gli interessati devono notificarle alla Commissione provinciale entro il 30 novembre

ART. 9.

La Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza sociale decide sui ricorsi in prima istanza presentati dagli assicurati, avverso le risultanze degli elenchi ordinari e suppletivi, vigila sul rispetto dei termini di legge in merito alla compilazione, approvazione e pubblicazione degli elenchi ordinari e suppletivi; fornisce pareri motivati alle Commissioni provinciali in merito ai criteri per la iscrizione degli aventi diritto negli elenchi nominativi.

ART. 10.

La Commissione centrale esprime pareri motivati quando ne è richiesta, o per legge, o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dagli Enti interessati alla gestione delle forme di previdenza ed assistenza degli artigiani.

Per la classificazione degli assicurati la Commissione centrale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei redditi e per le eventuali variazioni, sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 11.

ART. 11.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il regolamento per l'applicazione della presente legge sulla base di uno schema predisposto dalla Commissione centrale.

ART. 12.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale possono avvalersi per lo svolgimento delle loro mansioni degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

Contro le risultanze degli elenchi, gli interessati possono avanzare ricorso, entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione degli elenchi stessi alla Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza sociale degli artigiani, che decide entro sessanta giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Contro le decisioni della Commissione centrale o quando siano inutilmente trascorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente gli interessati hanno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

TITOLO SECONDO

ART. 14.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo di previdenza a favore degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 15.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani è amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un apposito Comitato speciale costituito a norma dell'articolo 7, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il Comitato anzidetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente ed è composto:

- a) di sei rappresentanti degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;
- b) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale su proposta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria ed in modo che sia nominato un egual numero di rappresentanti per ciascuna di esse.

ART. 16.

Spetta al Comitato speciale:

- a) esercitare la vigilanza sulla iscrizione degli assicurati al fondo e sul versamento dei contributi;

b) deliberare sui ricorsi relativi ai contributi o alle prestazioni ai sensi del titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni;

c) deliberare sui criteri e sulle modalità di erogazione delle prestazioni integrative di cui all'articolo 20, lettera d);

d) approvare le norme e le condizioni riguardanti i contributi e le prestazioni e dare parere sulle questioni relative alla applicazione di esse.

Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del Comitato speciale, provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 17.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà integrato da tre membri in rappresentanza degli artigiani, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità alle proposte formulate unitariamente dalle organizzazioni sindacali nazionali degli artigiani. In caso di mancato accordo, il Ministro è tenuto ad effettuare le proposte assicurando la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali nazionali esistente da almeno un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Gli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo.

ART. 19.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, è costituito dai contributi base di cui alla allegata tabella A, e dal Fondo di adeguamento per le pensioni artigiane. Alla gestione di previdenza si estendono, in quanto applicabili, le norme che regolano la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

ART. 20.

Le prestazioni corrisposte dal Fondo sono:

- a) pensione per vecchiaia;
- b) pensione per invalidità;

c) pensione o indennità ai familiari superstiti;

d) opportune cure mediche o chirurgiche o ricovero in idonei Istituti di cura, quando la cura o il ricovero si proponga l'effetto di evitare o ritardare ad un assicurato di diventare invalido, ovvero di attenuare o eliminare la invalidità già accertata.

ART. 21.

Agli assicurati sono corrisposte le prestazioni di cui all'articolo precedente qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, e con le modalità e i criteri adottati nell'assicurazione anzidetta, purché non incompatibili con la presente legge.

ART. 22.

Si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà di quella normale.

ART. 23.

Non trovano applicazione per i pensionati in base alla presente legge gli articoli 11 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 24.

Gli assicurati che abbiano contribuito almeno per un anno al Fondo di previdenza, in caso di cancellazione dagli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge, possono volontariamente versare i contributi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni con le stesse norme che regolano la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 25.

In deroga alle disposizioni sui requisiti di anzianità e di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 1972 i periodi minimi di anzianità e di contribuzione necessari a liquidare la

pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

	INVALIDITÀ		VECCHIAIA	
	Anni di anzianità	Numero contributi base mensili	Anni di anzianità	Numero contributi base mensili
1958	—	—	—	—
1959	1	12	—	—
1960	1	12	2	24
1961	2	24	2	24
1962	2	24	3	36
1963	3	36	3	36
1964	3	36	4	48
1965	4	48	5	60
1966	5	60	6	72
1967	5	60	7	84
1968	5	60	8	96
1969	5	60	10	120
1970	5	60	11	132
1971	5	60	13	156
1972	5	60	14	168

Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione di cui al precedente articolo 24 nel periodo di validità delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

ART. 26.

Ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dal Fondo di previdenza per gli artigiani, è cumulabile con l'eventuale assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e viceversa.

I contributi versati all'Istituto della previdenza sociale prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia nella assicurazione obbligatoria sia nella assicurazione facoltativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, nonché della loro misura.

I contributi versati nella assicurazione facoltativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, saranno accreditati in misura non superiore a quella corrispondente alla media dei contributi obbligatori versati secondo la presente legge al momento del

pensionamento. L'eventuale eccedenza resterà accreditata per gli interessati nella assicurazione facoltativa.

TITOLO TERZO

ART. 27.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso finanziario dello Stato.

I contributi base, utili ai fini delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, per la invalidità, vecchiaia e superstiti, sono fissati, in base alle classi di reddito di cui all'articolo 6, nella misura stabilita dalla apposita tabella allegata alla presente legge, e sono a totale carico degli assicurati stessi.

All'onere per il Fondo di adeguamento per le pensioni compreso l'onere per la corresponsione dei minimi di pensione di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 248, e successive modificazioni, si provvede con il contributo degli assicurati e con concorso dello Stato secondo le quote seguenti:

- a) assicurati: 50 per cento;
- b) Stato: 50 per cento.

ART. 28.

La misura dei contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni è stabilita in relazione alle classi di reddito di cui all'articolo 6 della presente legge.

Dopo il primo triennio di applicazione della presente legge, la misura dei contributi di cui al comma precedente viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, in base ai fabbisogni annuali complessivi per la gestione, che sono determinati per ogni esercizio finanziario in base ai costi medi generali delle prestazioni e alle spese di gestione, tenendosi conto delle risultanze degli esercizi precedenti. In aumento dei predetti fabbisogni sono portati i disavanzi dell'esercizio precedente e in diminuzione gli avanzi.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, gli assicurati sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

ART. 29.

Il concorso dello Stato è versato all'Istituto gestore a rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio.

La somma corrispondente viene iscritta a partire dall'esercizio 1959-60, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 30.

Il tre per cento delle entrate del Fondo di adeguamento per le pensioni di ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale ai sensi dell'articolo 10, nonché il Comitato speciale di cui all'articolo 15, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

ART. 31.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge i contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni, sono fissati nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

Per lo stesso periodo il concorso dello Stato per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti è determinato in modo da costituire il 50 per cento dell'entrata del Fondo di adeguamento per le pensioni.

ART. 32.

Con gli avanzi della gestione del Fondo di adeguamento per le pensioni, relativi al primo triennio di applicazione della legge, viene costituito presso il Fondo di previdenza una riserva straordinaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri del periodo transitorio di cui all'articolo 25 della presente legge:

Alla fine del predetto periodo transitorio, o anteriormente qualora la riserva venga ad esaurirsi del tutto, la riserva straordinaria viene soppressa e l'eventuale avanzo viene trasmesso nella riserva di cui all'articolo 30.

Nell'investimento della riserva straordinaria si applicano le norme dell'ultimo comma dell'articolo 30.

ART. 33.

La riscossione dei contributi base e per il Fondo di adeguamento delle pensioni è affidata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

ART. 34.

I contributi di cui alla presente legge sono pagati dagli assicurati a rate bimestrali posticipate mediante unico versamento all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le modalità di pagamento saranno fissate dal Comitato speciale di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 35.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà ad accreditare i contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e annoterà nell'apposito libretto personale, da rilasciarsi a richiesta dell'assicurato, i periodi di assicurazione e l'importo dei contributi base versati.

ART. 36.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, e le disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

ART. 37.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge sono a carico dello Stato.

ART. 38.

A copertura dell'onere previsto dalla presente legge si farà fronte con un aumento dell'aliquota dell'imposta sul patrimonio delle società per azioni, da 0,75, per cento a 0,85 per cento per le società con capitale nominale compreso tra i 50 e 100 milioni, con esclusione delle società cooperative.

ART. 39.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1959.